

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 20-07-20**  
-----

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

|                   |   |                   |   |
|-------------------|---|-------------------|---|
| MARINELLI RENZO   | P | DE LEONE RENATO   | P |
| GREGORI ESPERIA   | P | CAVALLARO CLAUDIO | P |
| CALMANTI FABRIZIO | P | ANTONOZZI DANIELE | P |
| CIOLI CLAUDIO     | P | FARABOLLINI DARIO | P |
| BISBOCCI EDOARDO  | P | LIBERATI PACIFICO | P |
| CESANELLI PAOLO   | P | MANCINI FABRIZIO  | P |
| CALAFIORE STELVIO | P |                   |   |

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 0] Presenti n.[ 13]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA

Assume la presidenza il Sig. MANCINI FABRIZIO

PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CALMANTI FABRIZIO

CIOLI CLAUDIO

CAVALLARO CLAUDIO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il presidente del consiglio presente nella sede comunale insieme al Sindaco ed al segretario comunale e collegato in videoconferenza con gli altri consiglieri presenti, dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno e terminata la discussione riportata in calce al presente atto sottopone la proposta a votazione.

Udita la discussione;

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del responsabile del servizio polizia municipale;

Premesso che sulla proposta succitata ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, il responsabile del servizio polizia municipale per quanto riguarda la regolarità tecnica e dato atto che non necessita del parere di regolarità contabile non producendo effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;

Con il seguente risultato della votazione, espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:

Assegnati.....13;

Presenti ..... 13;

Assenti ..... 0;

Votanti .....13;

Astenuti..... 0;

Voti favorevoli n. 13;

Voti contrari n.... 0;;

## **DELIBERA**

Apportare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" del comune di Castelraimondo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/06/2004" e succ. modd. e int.:

1) Includere nell'elenco delle vie in cui è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante indicato al comma 1 dell'art. 36 le seguenti vie: Via Giovanni XXIII, Via Don Minzoni, Piazza XXIV Maggio, Piazzale della Vittoria e Via Piave;

2) Ampliare la distanza in cui è vietato il commercio itinerante su aree pubbliche durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, indicato al comma 2 dell'art. 36, aumentandola da 500 m. a 1000m., come indicato dall'art. 42, comma 9, della L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27;

3) Vietare il commercio itinerante su aree pubbliche anche nelle aree in cui vige il divieto di sosta, sia per espressa previsione nelle norme del Codice della Strada, sia a seguito dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 5 e 7 del suddetto Codice, in aggiunta a quanto già previsto al comma 2 dell'art. 36.

\*\*\*\*\*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Atteso che l'art. 36 del vigente Regolamento Comunale del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche indica al comma 1 le vie in cui è vietato il commercio in forma itinerante ed al comma 2 specifica che il commercio itinerante può essere effettuato in "qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal regolamento e dalle norme del Codice della Strada" e che tale tipo di commercio "è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come area adiacente quella posta ad una distanza inferiore a 500 m";

Tenuto conto che nell'elenco delle vie in cui è vietato il commercio itinerante non sono comprese: Via Giovanni XXIII, Via Don Minzoni, Piazza XXIV Maggio, Piazzale della Vittoria e Via Piave, che risultano di fatto incluse fisicamente tra le vie del suddetto elenco;

Considerato che la definizione di area espressamente interdetta dalle norme del Codice della Strada, in riferimento al commercio itinerante può dar luogo ad interpretazioni che, di fatto, rendono difficoltosa l'applicazione del divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche così come stabilito;

Atteso che l'art. 42 della L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27 - "Testo Unico in Materia di Commercio prevede che: "Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune".

Considerato necessario aggiornare l'elenco delle vie del capoluogo in cui è vietata la vendita itinerante su aree pubbliche al fine di evitare ogni intralcio alla circolazione dei veicoli derivante dalla presenza di operatori commerciali che vi effettuano la vendita dei loro prodotti e dei clienti impegnati nell'acquisto includendovi anche le vie sopraindicate;

Ritenuto opportuno estendere il limite in cui vietare il commercio itinerante durante lo svolgimento di fiere e mercati al fine di evitare che la presenza di commercianti ambulanti che effettuano la vendita itinerante in concomitanza con fiere e mercati crei assembramenti di persone su aree pubbliche che possano creare intralcio alla circolazione e pericolo per le stesse;

Ritenuto, al fine di eliminare ogni possibile ostacolo alla viabilità è opportuno prevedere che il commercio ambulante su aree pubbliche mediante l'utilizzo di veicoli sia vietato in tutte le aree in cui vige il divieto di sosta, sia per espressa previsione nelle norme del Codice della Strada, sia a seguito dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 5 e 7 del suddetto Codice, eliminando nel contempo ogni possibile dubbio interpretativo;

Tenuto conto delle risultanze delle riunioni delle commissioni comunali permanenti "Bilancio, Agricoltura e Attività Produttive" e "Sanità, Servizi Sociali, Affari Istituzionali" tenutesi in data 13 luglio 2020;

Visto il "Regolamento Comunale del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" del comune di Castelraimondo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/06/2004" e succ. modd. e int.;

Vista la L. R. Marche n. 26/99 - "Norme ed Indirizzi per il Settore del Commercio", abrogata dall'art. 100 della L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27;

Vista la L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27 - "Testo Unico in Materia di Commercio", tutt'ora vigente;

Tenuto conto che la modifica delle aree in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante non comporta impegno di spesa,

## **PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE**

### **DELIBERA**

Apportare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" del comune di Castelraimondo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/06/2004" e succ. modd. e int.:

1) Includere nell'elenco delle vie in cui è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante indicato al comma 1 dell'art. 36 le seguenti vie: Via Giovanni XXIII, Via Don Minzoni, Piazza XXIV Maggio, Piazzale della Vittoria e Via Piave;

2) Ampliare la distanza in cui è vietato il commercio itinerante su aree pubbliche durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, indicato al comma 2 dell'art. 36, aumentandola da 500 m. a 1000m., come indicato dall'art. 42, comma 9, della L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27;

3) Vietare il commercio itinerante su aree pubbliche anche nelle aree in cui vige il divieto di sosta, sia per espressa previsione nelle norme del Codice della Strada, sia a seguito dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 5 e 7 del suddetto Codice, in aggiunta a quanto già previsto al comma 2 dell'art. 36.

### **ESPRIME**

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 153 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 13 luglio 2020

## **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**IL**  
**(Fabrizio Fiorelli)**

\*\*\*\*\*

## **DISCUSSIONE**

### **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

#### **PRESIDENTE**

Punto 10 all'ordine del giorno. Modifica del regolamento per il commercio su aree pubbliche. Cedo la parola sul punto al Consigliere Cesanelli. Prego.

#### **CONS. CESANELLI**

Grazie, Presidente. Il punto all'ordine del giorno si rende necessario a seguito di alcune criticità evidenziate dal servizio di Polizia Municipale e nello specifico vorrei partire ricordando come il regolamento Comunale del Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche indica le vie in cui è vietato il commercio in forma itinerante e specifica la normativa locale che "il commercio itinerante non può essere effettuato in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal regolamento e dalle norme del Codice della Strada. È inoltre vietato nell'ambito delle aree adiacenti allo svolgimento del mercato, della fiera", quindi del mercato settimanale "intendendosi come area adiacente quella posta a una distanza inferiore a 500 metri". In questo elenco non erano contemplate le seguenti vie e piazze: Via Giovanni XXIII, Via Don Minzoni, Piazza XXIV Maggio, Piazzale della Vittoria e Via Piave. Alla luce invece di queste esigenze manifestate dal servizio di Polizia Municipale in ottemperanza a ragioni di sicurezza in primis, ma non solo, è stato ritenuto opportuno includere le vie e piazze appena citate fra quelle dove non è consentito il commercio itinerante. Quindi questo consesso o è chiamato a deliberare e ad includere nell'elenco delle vie in cui vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante Via Giovanni XXIII, Via Don Minzoni, Piazza XXIV Maggio, Piazza della Vittoria e via Piave. Inoltre contestualmente si aumenta lo spazio entro il quale non è possibile effettuare il commercio itinerante da 500 a 1.000 metri; pertanto la distanza fino ad oggi fissata a 500 metri dal mercato, dalle fiere è estesa a 1.000 metri. Come ultimo punto è vietato il commercio itinerante anche su quelle aree pubbliche in cui vige il divieto di sosta. È un aspetto o scontato ma che è stato opportuno rimarcare con il presente regolamento. Grazie

.

PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Cesanelli per l'intervento. Questo è stato oggetto di Commissione e quindi è stato già esaminato l'argomento, comunque chiedo se ci sono interventi sul punto. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
f.to MANCINI FABRIZIO f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.  
Li, 19-09-20

Il Resp.Serv.AA.GG.  
GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [ ] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [ ] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art. 126, c. 1^, del D.Lgs. 267/2000:

Li 19-09-20 Prot. N.  
Il Responsabile pubblic.

Il Segretario  
BISELLO DR.SSA ROBERTA

F.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [ ] in data perché dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
- [ ] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 267/2000:

- ( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- ( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario  
BISELLO DR.SSA ROBERTA

-----  
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [ ] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;
- [ ] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [ ] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Responsabile pubblic.  
GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19-09-20 al 04-10-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.  
F.to GALLITRI DR. DIEGO